

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI GESTIONE DEL
COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

COMUNE DI RANZO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 13 DEL 22.09.2010

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 3 - FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA GESTIONE

ART. 4 - COMPETENZE DEL COMUNE

ART. 5 - DEFINIZIONI

ART. 6 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO

ART. 7 – ATTIVITÀ VIETATE

**ART. 8 – CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E
INFORMAZIONE**

ART. 9 – DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI

ART. 10 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO

ART. 11 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

**ART. 12 -OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI
REGOLAMENTI COMUNALI**

ART. 13 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

ART. 14 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

- 1) Il presente Regolamento ha per oggetto:
 - a) le modalità di gestione comunale e di interfaccia con gli utenti del servizio di compostaggio domestico al fine di garantire la separazione delle frazioni compostabili e l'utilizzo da parte dei privati cittadini di compost;
 - b) le modalità di comunicazione dei dati inerenti il compostaggio domestico per la Provincia di Imperia.
- 2) Le disposizioni del presente regolamento si applicano a:
 - a) gli scarti di frutta e verdura;
 - b) i gusci d'uovo sminuzzati;
 - c) la cellulosa (carta da cucina, fazzoletti di carta);
 - d) gli scarti di cibo;
 - e) i trucioli di legno;
 - f) i fondi di caffè ed i filtri di tè;
 - g) le ramaglie ed il legno purché sminuzzati;
 - h) i fiori recisi;
 - i) le foglie e gli sfalci d'erba;
 - j) la lettiera di piccoli animali;
 - k) le fibre naturali.

Art. 2 - Campo di applicazione

- 1) Le norme e le prescrizioni del presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale.

Art. 3 - Finalità e obiettivi della gestione

- 1) Il servizio di compostaggio domestico deve essere gestito con gli obiettivi di:
 - a) ridurre la quantità dei rifiuti urbani prodotti ed aumentare quella della frazione organica recuperabile;
 - b) promuovere la produzione e l'utilizzo diretto da parte dei privati cittadini del compost.

Art. 4 - Competenze del Comune

- 1) Il Comune, in collaborazione provvede a:
 - a) definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di compostaggio domiciliare;
 - b) determinare le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti compostabili;
 - c) stabilire numero e tipologia dei contenitori, tenuto conto delle esigenze dell'utenza;
 - d) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio, l'attuazione del programma di interventi finalizzati alla loro implementazione e garantire l'idoneità ed il rinnovo dei contenitori.

Art. 5 - Definizioni

- 1) Ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. si adotta la seguente definizione:
 - a) **compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
 - b) **compost di qualità**: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;
- 2) Ai sensi dell'art.218 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. si adotta la seguente definizione:
 - a) **riciclaggio organico**: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di biogas con recupero energetico, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;

Art. 6 – Compostaggio domestico

Il Comune promuove il trattamento in proprio di tutte le frazioni organiche e in particolare della frazione organica dei rifiuti urbani attraverso il processo di compostaggio domestico che va condotto nei limiti e nel rispetto delle indicazioni tecniche di seguito specificate:

- 1) L'adesione dà diritto ad una eventuale riduzione sulla tassa di smaltimento dei rifiuti urbani.
- 2) L'utente:
 - a) è tenuto ad avviare a recupero in proprio la frazione organica prodotta nell'unità domestica di appartenenza dell'utente stesso. Per frazione organica si intendono tutti i rifiuti di natura organica provenienti da attività di preparazione dei pasti e delle pietanze e piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino come erba di sfalcio, ramaglie, ecc. (art.1 punto 2 del presente regolamento);
 - b) si impegna ad applicare i principi del compostaggio domestico al fine dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di compost di qualità.
- 3) Il Comune si impegna:
 - a) a stabilire e riconoscere una riduzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani in caso di rilevante aumento della percentuale di raccolta differenziata;
 - b) a verificare eventuali irregolarità connesse all'adesione da parte dei cittadini all'iniziativa oggetto del presente titolo.
- 4) Non possono aderire al compostaggio domestico:
 - a) le utenze non domestiche;
 - b) le utenze domestiche che non dispongono di una sufficiente ed idonea area di scoperto di proprietà privata;
- 5) Modalità di svolgimento del compostaggio domestico
 - a) Il compostaggio domestico deve essere realizzato presso aree di esclusiva pertinenza dell'utente aderente e in modo da non recare danno

- all'ambiente, costituire pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per le altre utenze;
- b) L'utente aderente deve avviare al compostaggio solo le frazioni organiche precisate in questo Titolo;
 - c) Il compostaggio può essere realizzato con l'utilizzo di metodologie quali il cumulo, la concimaia, le casse di compostaggio e la compostiera.
- 6) Modalità di adesione
- a) Per aderire al compostaggio domestico l'utente deve presentare apposita domanda nella quale autocertifica il possesso e l'utilizzo di una effettiva ed efficiente struttura di compostaggio oppure la richiesta di una compostiera in comodato d'uso gratuito concessa dal Comune;
 - b) L'utente che non intenda più aderire all'iniziativa dopo l'attivazione del servizio di raccolta domiciliare della frazione organica dei rifiuti urbani dovrà, contestualmente alla presentazione della domanda, riconsegnare il bio-contenitore eventualmente avuto in dotazione.
- 7) Albo compostatori
- a) Il Comune si impegna a redigere un albo compostatori contenente i dati delle utenze che hanno effettuato la domanda di compostaggio e che sono risultate idonee. Tale albo sarà consegnato dal Comune alla Provincia di Imperia insieme alla scheda di dichiarazione dei dati sulla produzione dei rifiuti urbani.
- 8) Controlli e monitoraggio
- a) Il personale comunale, anche attraverso il servizio di Vigilanza Urbana Comunale, sottoporrà l'utenza aderente al compostaggio domestico ad appositi accertamenti e controlli atti a verificare il corretto svolgimento del compostaggio e la corrispondenza a quanto autocertificato. Tali controlli possono essere effettuati dal personale comunale in qualsiasi momento, anche successivamente al prima verifica di idoneità.
- 9) Uso improprio e non conformità
- a) L'uso improprio o qualsiasi non conformità, che possa rendere l'utente non più in grado di effettuare il compostaggio domestico, comportano l'automatica ed immediata revoca ed esclusione, per l'intero anno di contestazione dell'irregolarità, dalla riduzione tariffaria.

Art. 7 – Attività vietate

- 1) E' vietato da parte dell'utente miscelare rifiuti pericolosi con i rifiuti compostabili.
- 2) E' vietato immettere nei contenitori dei rifiuti compostabili rifiuti diversi da quelli ai quali siano destinati.
- 3) E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio ed abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore.
- 4) E' vietato danneggiare i contenitori, impiegarli per usi impropri e trasportarli in luoghi diversi da quelli previsti.
- 5) E' vietata la combustione dei rifiuti senza autorizzazione del Comune;
- 6) E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto comportabile su tutte le aree pubbliche e private nonché l'immissione di rifiuti adibiti al compostaggio, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee;
- 7) Il compostaggio domestico dovrà essere condotto in modo da non creare disagio al vicinato: in caso di difficoltà di gestione del processo di compostaggio, dovrà essere avvertito il competente ufficio comunale che

provvederà a consigliare la tecnica più idonea e, in caso di problematiche non risolubili, potrà richiedere lo spostamento – adattamento della struttura di compostaggio fino al raggiungimento di un risultato compatibile con l'insediamento.

Art. 8 – Campagne di sensibilizzazione e informazione

- 1) La Comunità Montana cura, per proprio conto o in coordinamento con altri l'Enti Responsabili, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
- 2) Almeno una volta all'anno, viene data ampia pubblicità, con mezzi efficaci, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti nell'anno precedente, allo scopo di rendere partecipi i privati cittadini.
- 3) Periodicamente è distribuito gratuitamente un opuscolo con le indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali, per l'uso dei contenitori e loro ubicazione.
- 4) Inoltre saranno fornite indicazioni sui materiali compostabili da raccogliere, sulle modalità del loro conferimento, sulle tempistiche di del processo di riciclaggio organico, sul corretto impiego del compost prodotto, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

Art. 9 – Divieti ed obblighi generali

- 1) I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme del presente Regolamento:
 - a) I Rifiuti adibiti al compostaggio devono essere tenuti esclusivamente all'interno dei locali di formazione del rifiuto stesso. Il Produttore è tenuto a conservare i Rifiuti separatamente a seconda della destinazione finale in conformità con le disposizioni riguardanti la raccolta ed in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
 - b) Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire presso gli appositi servizi di raccolta secondo le modalità indicate dal Comune o dal gestore del servizio di raccolta o di smaltimento dei rifiuti urbani, ad opera del produttore, il quale è tenuto a selezionare le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici.
- 2) Si considera conferimento non autorizzato:
 - a) quello effettuato tramite contenitori (cassonetti, bidoni, pattumiere, sacchetti ecc.) non conformi al modello o a quanto distribuito dal Comune anche se la tipologia di materiale fosse accettabile;
 - b) quello effettuato inserendo nei contenitori materiali difformi dal previsto salvo i casi di tolleranza quando espressamente previsti dal regolamento In forza delle disposizioni precedentemente espresse diviene quindi parte integrante dei comportamenti obbligatoriamente richiesti all'utenza l'operazione di selezione a monte ed il conferimento differenziato negli appropriati contenitori dei rifiuti o dei materiali recuperabili, secondo le indicazione fornite dal Comune.

Art. 10 – Attività di controllo

- 1) Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate in via prioritaria dalla Polizia Municipale e da qualsiasi Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981.
- 2) Fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo, il Comune attiva la vigilanza per il rispetto del presente regolamento applicando in caso di inadempienza le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa e dagli art. 65.
- 3) Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente regolamento.

Art. 11 - Ordinanze contingibili e urgenti

- 1) Qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Art. 12 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

- 1) Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel d.lgs. 152/06 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali.

Art. 13 – Pubblicità del regolamento

- 1) Copia del presente regolamento, a norma della legge 241/90, sarà a disposizione presso l'amministrazione comunale.
- 2) L'amministrazione comunale provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.
- 3) Qualora vi siano nuclei familiari di lingua non italiana, su richiesta, verranno predisposte versioni del presente regolamento nelle lingue maggiormente conosciute ovvero quelle ove si riscontra la maggior presenza straniera nel territorio comunale e tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 14 - Funzionario responsabile

- 1) Al funzionario responsabile del servizio sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzative e di gestione. La responsabilità ed i termini dei procedimenti amministrativi previsti nel presente regolamento sono disciplinati dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

Art. 15 – Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entrerà in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, di apposito avviso di avvenuta esecutività della deliberazione di adozione del regolamento stesso.
- 2) Ogni altra disposizione di Regolamenti Comunali contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.